

LAVORO

3215



N° 979/14 R.G.
N° 3215 CRON.

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

assegnata a sentenza
il 30-10-14

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il G.O.T. Sandra Leo, in delega del dott. Giorgio Mariani, quale giudice del lavoro, all'udienza del 30 ottobre 2014, nella causa n. 979/2014 RGL pendente tra

Germano Samanta e Xheka Ilirjana, con gli avv.ti Alberto Berri, Cosimo Francioso e Riccardo Elia

- Ricorrenti

Intesa Sanpaolo SPA, con l'avv. Fabrizio Daverio

- Resistente

Costa Multiservice SRL, in persona del legale rapp. *pro tempore*

- Resistente, contumace

visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza con la seguente

CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 30.01.2014 Germano Samanta e Xheka Ilirjana, premesso di aver lavorato alle dipendenze di Costa Multiservice con adibizione esclusiva ad appalti (per servizi di pulizia) intercorsi tra la datrice di lavoro e Intesa Sanpaolo S.p.a., hanno chiesto al Tribunale di Milano di condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento di € 1.480,00 lordi in favore di Germano Samanta e di € 3.248,73 lordi in favore di Xheka Ilirjana a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, vinte le spese.

Si costituiva Intesa Sanpaolo SPA, rilevando che una parte del credito preteso da Xheka Ilirjana era riferito ad appalto cessato il 29.02.2008, con correlativo spirare, nei riguardi del committente, del termine decadenziale di due anni. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva dal gennaio 2008 in poi, per effetto della l. n. 296/2006 e delle trattenute delle quote del TFR da parte del datore di lavoro (quanto a Germano Samanta, in favore del Fondo tesoreria INPS, e quanto a Xheka Ilirjana in favore del fondo di previdenza complementare Arca) risultanti dai prospetti paga in atti. Contestava infine la domanda attorea nel merito, perché non adeguatamente provata.

Nessuno si costituiva per Costa Multiservice S.r.l., dichiarata la contumace.

IL CASO.it

Disposto ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti del Fondo complementare Arca (che negava versamenti per TFR dovuto a Xheka Ilirjana da parte di Costa Multiservice), richieste informazioni ex art. 2013 cpc al Fondo di Tesoreria INPS (che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione), ed escussi due testimoni, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione orale e pronunciava quindi sentenza contestuale ex art. 429, comma 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

* * *

Le domande svolte delle ricorrenti nei confronti di Costa Multiservice e Intesa Sanpaolo sono fondate e meritano accoglimento sia pur, nei confronti di quest'ultima parte, nei limiti di seguito esposti.

I. Le ricorrenti hanno provato documentalmente di aver lavorato alle dipendenze di Costa Multiservice Srl nei periodi indicati in ricorso (marzo 2008-febbraio 2012 per Germano Samanta, gennaio 2004-marzo 2012 per Xheka Ilirjana), producendo lettera di assunzione di Xheka Ilirjana (doc 3 fascicolo attoreo), lettera di licenziamento di Germano Samanta (doc. 5 f.a.) e prospetti paga di entrambe le lavoratrici (doc. 2 e 4 f.a.), che comprovano il l' arco temporale della collaborazione lavorativa e gli stipendi percepiti mese per mese.

A fronte della natura della collaborazione lavorativa intercorsa tra le parti e delle risultanze della documentazione allegata, sarebbe stato onere della parte convenuta fornire la prova del pagamento della retribuzione differita chiesta dalle ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio (cfr., *ex multis*, Cass. n. 1150/1994; Cass. n. 4512/1992; Cass. n. 1484/1986; nonché, sentenza n. 4788/2011 di questo Tribunale), onere probatorio che la società resistente, restando contumace, non ha assolto.

Gli importi richiesti con il ricorso ex art. 414 c.p.c. a titolo di TFR appaiono corretti alla luce della retribuzione spettante alle due ricorrenti, e da queste percepita in corso di rapporto.

Stante la congruità delle somme prospettate in giudizio, coerentemente basate sui conteggi uniti al ricorso (doc 8-9 f.a.) si ritiene che le stesse debbano essere confermate, e che debba quindi riconoscersi in favore di Germano Samanta un credito pari ad € 1.480,00 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla scadenza al saldo, vale a dire dal 29.02.2012, data di cessazione del rapporto (cfr., sul punto, Cass. n. 4822 del 4.4.2002, Cass. n. 6565 dell'8.5.2002, Cass. n. 12851 del 3.9.2003 e Cass. n. 12967 del 21.5.2008).

Quanto al credito in favore di Xheka Ilirjana, lo stesso risulta accertato nella somma complessiva lorda di € 3.248,73, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dall'1.3.2012 (data di cessazione del rapporto) all'effettivo saldo.

II. E' pacifico e incontestato in causa che Intesa Sanpaolo Spa abbia affidato ad Exelsior Snc (alla quale è succeduta in corso di rapporto, per cessione di ramo d'azienda, Costa Multiservice) l'appalto dei servizi di pulizia relativi alle proprie filiali milanesi, sin dal 2.01.2004.

IL CASO.it



L'istruttoria svolta ha poi evidenziato che nel corso del rapporto di lavoro le ricorrenti prestarono servizio nell'ambito di tale appalto.

Tanto è emerso con riguardo a Xheka Ilirjana, alla stregua della produzione documentale versata in atti (doc. 7 fa.), e quanto all'altra ricorrente, dalle deposizioni rese dalle Pappini Barbara e Pellicani Maria Francesca. Le due testimoni, entrambe in servizio presso la sede I.S.P. di via Caldera, (rispettivamente dal 2007 e dal 2009) hanno in definitiva confermato che Germano Samanta, dalla data di assunzione (2008) in poi, svolgeva mansioni lavorative di pulizia nella filiale in questione.

Intesa Sanpaolo Spa ha rilevato che l'affidamento del servizio di pulizia si è articolato in due distinte fattispecie contrattuali eccedendo, in relazione alla prima, l'intervenuta decadenza dal diritto di avvalersi della invocata responsabilità solidale della committente.

Tale eccezione di decadenza è fondata.

Dalla documentazione versata in atti si riscontra:

- un primo contratto di appalto, stipulato il 2.01.2004 tra Intesa Sanpaolo Spa ed Excelsior Snc, con scadenza al 31.12.2007, prorogato fino al 29.02.2008 (doc. 1 fascicolo convenuta)
- un secondo contratto di appalto, stipulato il 1.03.2008 tra Intesa Sanpaolo Spa e Costa Multiservice Srl (doc. 4 f.c.).

In presenza di negozi giuridici formalmente distinti, il decorso di due anni dalla data di cessazione del primo appalto, determina senz'altro la decadenza dal diritto di far valere la responsabilità solidale del committente, con riguardo alle pretese economiche correlate al primo contratto.

Pertanto, nei riguardi della committente Intesa Sanpaolo Spa, Xheka Ilirjana potrà far valere il vincolo di solidarietà passiva solo per i crediti venuti a formazione dall'1.03.2008 in poi.

Sulla base di quanto argomentato, sussiste un'obbligazione solidale a carico di Intesa Sanpaolo (quale committente ex art. 29 D.Lgs. 276/03 e 1676 c.c.) per l'intera somma dovuta a Germano Samanta e per una parte del credito vantato da Xheka Ilirjana, da correlarsi al secondo appalto e ascendente ad € 1.708,13.

Da ultimo si osserva che l'obbligazione del datore di lavoro relativa al pagamento del TFR e la correlata obbligazione solidale del committente non vengono meno per effetto della riforma del TFR, introdotta dall'art. 1, commi 755 e ss., legge 27.12.2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007) e successivi decreti ministeriali attuativi.

Secondo tali norme, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori sono chiamati a scegliere se mantenere il TFR in azienda o versare lo stesso a forme previdenziali. Il TFR che i lavoratori decidono di mantenere presso il datore di lavoro, qualora quest'ultimo occupi almeno 50 dipendenti, viene depositato presso il *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del c.c."* (cosiddetto *"Fondo di tesoreria"*).

La normativa in argomento non incide sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio relativo al TFR, secondo quanto si evince in particolare dall'art. 2 d.m. 30.01.2007, che così recita: *"1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le*

IL CASO.it

modalità previste dall'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di in capienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese".

La nuova disciplina del TFR non sembra quindi portare ad una riconsiderazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, azionato nel presente giudizio.

Peraltro, non essendo stata fornita dalla parte onerata la prova dell'avvenuto pagamento, il debito per il TFR deve riconoscersi in capo alla società datrice di lavoro e al committente solidalmente responsabile, salvo un possibile diritto di regresso da parte di costoro nei confronti del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, ovvero del Fondo previdenziale ARCA, da far valere eventualmente in separato giudizio.

Ne consegue che anche le domande svolte dalle ricorrenti nei confronti di Intesa Sanpaolo Spa meritano accoglimento, sebbene, quanto alla posizione di Xheka Ilirjana, nei limiti dianzi precisati.

Come per legge le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna delle società convenute, in solido tra loro, a rifonderle, nell'importo liquidato in dispositivo in ragione dell'oggetto e del valore della causa, della durata del giudizio e dell'attività processuale svolta, alla parte ricorrente.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- condanna Costa Multiservice S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore di Germano Samanta, di € € 1.480,00 lordi a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna Costa Multiservice S.r.l. e Intesa Sanpaolo S.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore di Xheka Ilirjana, di € 1.708,13 lordi a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna Costa Multiservice S.r.l. al pagamento, in favore di Xheka Ilirjana, di €1.540,60 lordi a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna le società convenute, in solido tra loro, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo pari ad € 2.000,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.


Così deciso e letto all'udienza del 30 ottobre 2014.

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 30 OTT 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO

il G.O.T.
Sandra Leo



conforme all'originale

7 NOV 2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MILITARE
MILITARE

IL CASO.it